

Sviluppo economico. La percentuale di personale qualificato ricomprende i co.co.co

Start-up, contano anche i collaboratori

Affinché un'impresa possa essere qualificata come «start-up innovativa» l'impiego di personale qualificato in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva (che è uno dei requisiti richiesti dalla legge per le società start-up) può avvenire «a qualunque titolo», ovvero, sia in forma di lavoro dipendente sia a titolo di para-subordinazione. Inoltre, il riferimento all'impiego di collaboratori «a qualsiasi titolo» non può scindersi dall'attività svolta nell'impresa, per cui, per determinare la forza lavoro complessiva richiesta affinché l'impresa possa essere iscritta come Pmi innovativa, occorre considerare il personale effettivamente impiegato e non quello che ricopre mere cariche in organi sociali (come l'amministratore della società).

È quanto chiarito dal ministero dello Sviluppo economico nella comunicazione n. 155486 del 4 settembre 2015, in risposta a un quesito nel quale si chiedeva di interpretare la regola dettata nell'articolo 25, comma 2, lettera h), decreto legge 179/2012, il quale prevede, in aggiunta ai requisiti inderogabili per qualificare un'impresa come start-up (che sono indicati nelle lettere da «a» a «g» dell'articolo 25, Dl 179/2012), la possidenza alternativa di uno degli ulteriori presupposti elencati nella successiva lettera «h», tra cui, appunto, quello dell'impiego di personale qualificato, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva.

Secondo il ministero il legislatore, pur avendo previsto l'impiego di personale qualificato, tuttavia, non ha posto, né con riferimento alle Pmi innovative, né con riferimento alle start-up, alcun limite nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione che il personale «qualificato» può avere con la società.

Per determinare la percentuale di personale specializzato, tuttavia, è necessario considerare coloro che effettivamente lavorano nell'impresa, non essendo adempiute le condizioni richieste dalla norma nell'ipotesi in cui si considerino coloro che non sono impiegati nella società ma che ricoprono cariche sociali. Ciò non toglie che se i soci amministratori prestano effettivamente nell'impresa la propria attività, in qualità di soci lavoratori o «a qualunque titolo», si intende comunque soddisfatto il requisito richiesto dalla norma.

L'impresa start-up innovativa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. Essa beneficia, per il periodo massimo di cinque anni, di agevolazioni fiscali previste dalla legge ed esplicate in dettaglio dall'agenzia delle Entrate (circolare 16/E/2014), sul presupposto che svolga un'attività volta a contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto

IL?PARAMETRO

L'organico di riferimento è costituito dal personale impiegato con esclusione di quanti ricoprono cariche sociali